

XXXVII.

TORNATA DEL 27 APRILE 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Omaggi — Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari — Nuova redazione dell' articolo 3, approvato — Approvazione degli articoli 4 e 5 — Avvertenze dei Senatori Gadda, Paternostro, Errante, del Ministro dell' Interno, del Senatore Astengo e del Relatore — Replica del Senatore Errante — Nuova redazione dell' articolo 6 combattuta dal Senatore Errante — Dichiarazione del Senatore Astengo — Sotto-emendamenti dei Senatori Gadda e Giovanola, accettati dall' Ufficio Centrale e dal Ministro, approvati — Approvazione per parti dell' art. 6 — Avvertenze del Senatore Casati cui risponde il Ministro — Approvazione complessiva dell' articolo — Emendamento proposto dal Relatore all' art. 7 accettato dal Ministro — Osservazioni del Senatore Longo — Considerazioni del Senatore Errante, cui risponde il Ministro — Replica del Senatore Longo, cui risponde il Relatore — Avvertenze del Senatore Pescatore cui risponde il Ministro dell' Interno — Approvazione dell' art. 7 emendato e dell' art. 8, ultimo del progetto — Squittinio segreto — Risultato della votazione — Discussione del progetto di legge per conversione in legge del R. decreto approvativo della convenzione col comm. Ignazio Florio, per la esecuzione provvisoria dei servizi marittimi della Trinacria — Dichiarazioni dei Senatori Finali, De Cesare, Verga e del Ministro dell' Interno, cui risponde il Relatore Caccia — Squittinio segreto — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro dell' Interno e più tardi interviene il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il cav. Catalani Tommaso, Segretario della Ambasciata d' Italia a Londra, di un suo libro intitolato: *Dell' insegnamento primario in Inghilterra*.

Il Prefetto Presidente della Deputazione provinciale di Girgenti, degli *atti di quel Consiglio provinciale per le Sessioni straordinarie 1876-1877*.

Domandano un congedo di 15 giorni i signori Senatori Pernati e Padula, per motivi di salute, e il Senatore Zoppis, di 15 giorni per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari.

Il Senato ricorda che il progetto di legge fu rinviato per un nuovo esame dell' articolo 3°. Prego l' onor. Relatore a voler riferire il voto dell' Ufficio Centrale.

Senatore MAURI, *Relatore*. L' Ufficio Centrale, assistito anche dall' onorevole signor Ministro dell' Interno e dagli onorevoli Senatori che pre-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

sero parte ieri alla discussione dell'articolo 3°, e precisamente del suo primo comma, avrebbe concordato una proposta di rifacimento dell'articolo stesso, la quale proposta parve poter togliere di mezzo tutte quelle incertezze e difficoltà che vennero messe fuori ieri e singolarmente quelle che nascevano da quei due malaugurosi modi avverbiali: *in qualsiasi modo ed anche eventualmente*. La nuova compilazione dell'articolo sarebbe questa:

«Non sono eleggibili direttori, amministratori, rappresentanti, ed in generale tutti coloro che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa, o garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato».

È paruto all'Ufficio Centrale che siano, con questa nuova dicitura dell'articolo, abbastanza chiaramente indicate quelle sovvenzioni, la cui concessione alle Società industriali e commerciali deve escludere i loro direttori, amministratori, ecc. dall'essere eleggibili a Deputati, e in pari tempo sia acconciamente determinato quando le sovvenzioni od i sussidi (se piuttosto sussidi li vogliamo chiamare) non possono trarre con sé la ineleggibilità dei detti direttori, amministratori, ecc. dacchè avrebbero sigillo e guarentigie da un'apposita legge generale dello Stato.

Per conseguenza l'Ufficio Centrale prega il Senato a voler prendere in considerazione la nuova forma del 1° capoverso dell'art. 3 e ad onorarla del suo suffragio.

PRESIDENTE. Rileggo la nuova forma del 1° comma dell'art. 3 proposto dall'Ufficio Centrale:

« Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti, e in generale tutti coloro che sono retribuiti sui bilanci delle Società od imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa, o garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi sussidi non sieno concessi in forza di una legge generale dello Stato. »

Domando se qualcuno voglia parlare sopra questa nuova formula che il sig. Ministro ha già accettata.

Se nessuno chiede di parlare, la pongo ai voti. Chi intende di approvare la formula testè

letta del primo capoverso dell'art. 3, voglia sorgere.

(Approvato.)

Leggo ora il 2° comma:

« Non sono parimente eleggibili gli avvocati e procuratori legali che prestano abitualmente l'opera loro alle Società od imprese suddette. »

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti anche questo secondo comma. Chi intende approvarlo voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora si pone ai voti l'intero articolo.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 3.

Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti, e in generale tutti coloro che sono retribuiti sui bilanci delle Società ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa, o garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi sussidi non sieno concessi in forza di una legge generale dello Stato.

Non sono parimente eleggibili gli avvocati e procuratori legali che prestano abitualmente l'opera loro alle Società od imprese suddette.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'intero articolo 3; chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 4.

Non sono eleggibili coloro i quali siano personalmente vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

(Approvato.)

Art. 5.

I diplomatici, i consoli, i vice-consoli ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti ad Ambasciate, Legazioni o Consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere Deputati, sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa incompatibilità si estende a tutti coloro che hanno un impiego qualsiasi da Governo estero.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

Art. 6.

I funzionari ed impiegati aventi uno stipendio ed eleggibili a sensi dell'articolo 1, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 40.

In questo numero non sono compresi i Ministri segretari di Stato e i segretari generali dei Ministeri, anche quando cessino da tali uffici e siano rinominati a quelli civili o militari che antecedentemente coprivano.

Se l'anzidetto numero legale dei funzionari ed impiegati sarà superato, avrà luogo il sorteggio fra gli eletti.

Completo che sia il numero predetto, le nuove elezioni di funzionari ed impiegati saranno nulle.

I funzionari ed impiegati compresi nelle tre categorie *c*, *d*, *g* sopraindicate all'articolo 1, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 10, tanto per le due prime che abbracciano complessivamente i membri di Corte di cassazione e delle Corti d'appello, quanto per la terza che abbraccia i professori.

Se l'anzidetto numero legale sarà superato, avrà luogo il sorteggio.

Le elezioni di quelli a cui non esca favorevole il sorteggio, saranno annullate.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io desidererei dalla cortesia dell'Ufficio Centrale e dall'onorevole Ministro dell'Interno uno schiarimento sopra un dubbio sorto nell'animo mio alla lettura della prima frase con cui incomincia quest'articolo, il quale dice: « I funzionari ed impiegati *aventi uno stipendio*. » Io amerei di sapere se con queste parole « *aventi uno stipendio* » si intenda dire che colui il quale rinunzierà allo stipendio sarà escluso dal sorteggio (*segni negativi da parte del Ministro dell'Interno*) e ciò per togliere ogni equivoco in proposito.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Rel.* Colle parole: « I funzionari ed impiegati *aventi uno stipendio* » colle quali incomincia l'articolo 6 non si è fatto che ripetere la formola dell'articolo 1; ma le parole: « *aventi uno stipendio* » possono creare una difficoltà, o far nascere il dubbio a cui ha ac-

cennato l'onorevole Senatore Casati; l'Ufficio Centrale per mio organo dichiara che non ha difficoltà di sopprimere le parole: « *aventi uno stipendio*. »

PRESIDENTE. Il signor Ministro dell'Interno accetta questa soppressione?

MINISTRO DELL'INTERNO. L'accetto.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io aveva chiesta la parola per un'altra osservazione che debbo fare.

PRESIDENTE. A che inciso si riferisce?

Senatore GADDA. Al terzo inciso.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Gadda sul terzo inciso.

Senatore GADDA. Io desidero una spiegazione. Domando se quando si parla del sorteggio generale al terzo capoverso dell'articolo si intendano compresi anche i professori ed i magistrati, sebbene il loro numero non ecceda quello di 10, in guisa che se fossero nominati oltre 40 impiegati, debbano far parte del sorteggio i magistrati, ed i professori, quando il numero della rispettiva categoria non ecceda quello di 10?

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io pregherei il Senatore Gadda a riflettere che il numero dei professori e dei magistrati è determinato dalla legge. Quindi è evidente che quando questo numero non è oltrepassato, non vengono soggetti a sorteggio. Il sorteggio per i professori e per i magistrati avrà luogo unicamente quando sia oltrepassato il numero fissato dalla legge, non quando sarà oltrepassato il numero di tutti gli impiegati in generale. La legge ammette in tutto 40 impiegati; di questi, 10 saranno professori e 10 magistrati.....

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO..... e 20 saranno impiegati in generale. Egli è evidente che quando il numero dei professori e dei magistrati non oltrepassa quello stabilito dalla legge, questi non vengono.....

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO..... assoggettati a sorteggio.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Paternostro.

Senatore PATERNOSTRO. Io aveva chiesto la

parola per fare presso a poco l'osservazione stessa dell'onorevole nostro Collega Senatore Gadda; ne avevo parlato anzi privatamente all'onorevole Relatore. A me pare che la dizione dell'articolo dica questo: che prima si debba fare il sorteggio per tutte le categorie, qualora oltrepassi il numero di 40; e poi si farebbe il sorteggio speciale per ogni categoria. Dopo le osservazioni fatte dall'onorevole Ministro, io nulla avrei aggiunto se le sue spiegazioni non rimanessero sua opinione soltanto, ma risultassero dalla redazione dell'articolo.

Sono tranquillo sul fondo della questione *sorteggio*, ma vorrei che si trovasse modo di redigere l'articolo correttamente, o di sopprimere il terzo inciso che non avrebbe ragione d'essere accettandosi le spiegazioni del Ministro.

Supponete (secondo l'attuale redazione) che ci sieno sette professori; non arrivando al numero di dieci, il sorteggio in questa categoria sarebbe inutile, ma se il numero complessivo degli impiegati eletti fosse di 44 si dovrebbe sorteggiarli per farne uscire quattro; ora, potrebbe accadere benissimo che il sorteggio facesse uscire dalla Camera quattro dei soli sette che ci sono nella categoria dei professori; e questo pare a me, sarebbe un assurdo; eppure l'articolo è redatto in modo che sembra evidentemente che si debba fare appunto così.

Se si togliesse l'inciso, quale sarebbe il male in rapporto all'economia generale della legge? — nessuno — perchè quando si è detto che il numero dei Deputati impiegati non può oltrepassare i 40, e si dice poi che il sorteggio si fa per categoria, è chiaro ed evidente che tutti quelli i quali oltrepassano il numero 40 entrano in sorteggio escludendo sempre le categorie dei magistrati e professori che al bisogno hanno un sorteggio speciale.

Parmi adunque, ripeto, che quest'inciso dovrebbe sopprimersi. O ad ogni modo l'Ufficio Centrale dovrebbe mettere la redazione in armonia con la propria opinione, che è quella espressa dal Ministro. Bisogna eliminare ogni dubbio.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Errante.

Senatore ERRANTE. In quanto a me potrei dare a questa disposizione di legge l'interpretazione data dall'onorevole Ministro, perchè in questo caso la seconda eccezione che si vor-

rebbe fare per i professori e per i magistrati non sarebbe più un'eccezione della natura di quella che fu concepita la prima volta dal legislatore e come pare l'abbia voluta intendere il legislatore attuale, cioè a dire, di limitare per quanto è possibile il numero dei professori e quello dei magistrati.

Sappiamo tutti che in principio il numero degl'impiegati ammissibili era stabilito ad un quinto, siccome però si vide che il numero dei professori e dei magistrati era assai rilevante e che gli uni e gli altri erano necessari pel pubblico servizio, si volle fare una legge di eccezione contro i professori e i magistrati (diciamo *contro*, nell'interesse del servizio pubblico), per cui ci fu una seconda disposizione (di legge) con la quale si disse che i professori e i magistrati non potevano eccedere l'ottavo del quinto.

Quando voi stabilite che gl'impiegati non debbano essere al di là di 40 e che 20 possano essere 10 magistrati, 10 professori, non restano che 20 posti soltanto a tutte le altre categorie d'impiegati, di modo che voi con questa proporzione favorite i professori ed i magistrati, contrariamente allo scopo del legislatore e al senso della giustizia distributiva.

Quando e come si dovrà fare il sorteggio?

Un primo sorteggio si dovrebbe fare, quando tutti gl'impiegati indistintamente eccedono il numero di 40, che se fra i 40 vi sarà un numero maggiore di 10 magistrati o di 10 professori, in questo caso si dovrà fare un secondo sorteggio fra i magistrati e i professori per escludere gli eccedenti; se voi per poco ammettete il principio che i magistrati ed i professori debbano esser 20, non vi può essere equità, e questa legge avrebbe un senso tutto opposto e contrario alla legge precedente, ed a quei principî esposti dallo stesso Ufficio Centrale e dal Ministro.

Nel mio Ufficio si era propensi ad aumentare da 40 a 50 il numero degli impiegati, ed a ragione, poichè per me vale più il parere di un professore in una questione scientifica, e quello di un magistrato in materia giuridica, che non siano i pareri di 30 Deputati i quali non conoscano il Codice, che soltanto di nome.

Torno a ripetere che con questo sistema voi non fate che creare un privilegio ai magistrati

ed ai professori, poichè come dissi non vi sarebbero per tutti gli altri impiegati che 20 posti soltanto, e 20 sarebbero occupati da due sole categorie: da quella dei professori e da quella de' magistrati.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Ho sentito l'opinione espressa dall'onorevole Ministro e mi pare che coll'articolo che viene proposto non si potrebbe venire a una conclusione, quale è quella che il Ministro e l'Ufficio Centrale si prefiggono.

Faccio un caso pratico. Abbiamo 44 Deputati impiegati, ne devono sortire 4; dei 44, 9 sono professori; secondo la teoria espressa dal Ministro, non dovrebbero essere questi nove professori sorteggiati, perchè in questa categoria ne devono restare fino a 10.

Ora, se noi applichiamo alla lettera la disposizione quale viene proposta nell'articolo, dobbiamo comprendere nel sorteggio anche i nove professori col pericolo di vederne estratto qualcuno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

Senatore GADDA. Io in somma sono di accordo nel concetto, ma vorrei accordarmi anche nel modo di redigere l'articolo onde non resti dubbia l'interpretazione.

PRESIDENTE. Il Ministro dell'Interno ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io credo che, riflettendo bene sull'articolo, il dubbio non può esistere più. Richiamo l'attenzione del Senato sull'ultima parte dell'articolo, in cui è detto:

« I funzionari ed impiegati compresi nelle tre categorie *c*, *d*, *g* sopraindicate all'art. 1, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 10, tanto per le due prime che abbracciano complessivamente i membri di Corte di cassazione e delle Corti d'appello, quanto per la terza che abbraccia i professori.

« Se l'anzidetto numero legale sarà superato, avrà luogo il sorteggio. »

Vediamo praticamente cosa accadrà. O il numero dei professori e dei magistrati supera, per ciascuna categoria, quello di 10 ed avverrà il sorteggio per ciascuna categoria, o il numero dei professori e dei magistrati non oltrepassa quello di 10, e allora si farà il sorteggio unicamente per la categoria generale degli im-

piegati ed in questo non potranno essere compresi i professori, poichè la legge determina che il numero dei magistrati e dei professori deve essere di 10.

Egli è evidente che se il numero generale oltrepassasse quello stabilito dalla legge, cioè di 40, ed il numero delle due categorie non fosse superato, queste non potrebbero essere sottoposte a sorteggio, senza che loro venisse tolta quella specie di privilegio che la legge gli accorda; praticamente accadrà così: si farà prima il sorteggio delle categorie, come si fa oggi.

Il Senato sa che alla Camera si accerta prima il numero degli impiegati, e poi si procede al sorteggio di ciascuna categoria; che se poi il numero complessivo fosse oltrepassato, allora si farebbe il sorteggio degli impiegati in generale.

Ora, a me pare la cosa abbastanza chiara; ma ad ogni modo quando il Senato credesse che questo concetto dovesse essere espresso in termini ancora più chiari, il Governo non vi si opporrebbe.

In quanto all'osservazione dell'onorevole Errante, io comprendo che con questa legge si fa un privilegio maggiore ai professori ed ai magistrati di quello che non si faccia a tutti gl'impiegati in generale; ma dal momento che è prevalso il concetto della necessità di taluni che hanno degli studi speciali, e particolarmente i professori (non parlo dei magistrati per le ragioni che ho svolte ieri), è evidente che doveva aversi un riguardo maggiore per queste due categorie.

Oltre a ciò la Camera ha avuto un altro criterio. Dall'esperienza risulta che il numero della categoria generale degl'impiegati si è mantenuto sempre in certi limiti. Quella che ha oltrepassato questo limite è precisamente la categoria dei magistrati e dei professori.

Dunque, tenuto conto di un fatto che si è avverato costantemente, il Parlamento ha voluto nella limitazione essere più largo verso la categoria dei magistrati e dei professori, di quello che non lo sia stato per gl'impiegati in generale. Fino ad oggi alla Camera, se si guarda in tutte le legislature passate, si vedrà che gli impiegati in generale quasi quasi non sono stati mai più di venti; invece vi sono stati più professori e più magistrati; e voi sapete che anche adesso si è dovuto fare un sorteg-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

gio, e sette dei professori hanno dovuto sortire dalla Camera.

Questa considerazione mosse il Parlamento ad essere più largo verso i professori e verso i magistrati.

In quanto alla categoria unica, il Senato sa che il primo progetto del Governo l'adottava; ma bisogna pure convenire che quel sistema presenta un grandissimo inconveniente. Avrebbe potuto accadere che di tutti gl'impiegati, limitandosene il numero, fossero rimasti soltanto nel Parlamento i professori e i magistrati, e tutti gli altri impiegati ne fossero esclusi.

La sorte spesso è capricciosa. Se adesso si fosse dovuto fare il sorteggio di tutti gli impiegati con una categoria unica, probabilmente sarebbe accaduto che i 19 professori eletti sarebbero rimasti tutti, e ne sarebbero usciti quasi tutti i militari e gli altri impiegati. Quindi è sembrato al Governo che accettando l'altro sistema, cioè il sistema delle categorie, si potesse essere più sicuri che le diverse classi di impiegati, che la legge riconosce eleggibili, fossero rappresentate in un certo numero al Parlamento.

Ripeto, se il Senato e la Commissione crederanno di dover rendere più chiaro il concetto della legge, il Governo non vi si oppone.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Astengo.

Senatore ASTENGO. Io convengo pienamente coll'onor. signor Ministro che facendo prima l'estrazione delle categorie speciali, cessano gli inconvenienti; ma non è men vero che l'articolo mette innanzi il sorteggio generale di tutti gli impiegati; quindi per togliere ogni dubbio al riguardo, bisognerebbe capovolgere l'articolo, e disporlo in modo che il sorteggio delle categorie speciali si presenti per il primo. Ed invero, quando vi è eccedenza nelle categorie speciali, bisogna necessariamente ridurle qualunque sia il numero totale degli impiegati. Una volta poi ridotte le categorie speciali, se resterà ancora una eccedenza sul numero generale, bisognerà fare un secondo sorteggio per il quale sarà d'uopo determinare e spiegare se dovranno o no entrarvi gli impiegati delle categorie già ridotte. Ciò infatti non è detto nell'articolo e bisogna spiegarlo.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Non ammetto il sistema

che ci si propone, che prima si debba fare la riduzione delle categorie speciali, per tenerle poi ferme e intangibili; per me queste categorie speciali sono state fatte non per favore ma per limitazione.

Anche in questa legge, se la memoria non mi falla, l'onor. signor Ministro aveva limitato a 5 il numero de' professori e de' magistrati, poi fu portato a 10. Va benissimo, non mi oppongo a questo, dico solo, secondo il mio concetto: che una volta che avete stabilito queste categorie e che esse non sono di favore ma di limitazione, non dovete cominciare dal conferire il numero di 10 posti ai magistrati, ed altrettanti ai professori, ma dovete prima sottoporli tutti al sorteggio generale, altrimenti farete una condizione privilegiata a costoro perchè accordando ad essi il numero di 20 posti, la metà di 40, non rimangono a tutti gli altri impiegati che solo 20 posti.

Facendo altrimenti, invece di fare una legge di limitazione accorderete un privilegio ai professori e ai magistrati, mentre l'interesse pubblico esige che sia il numero di questi limitato e circoscritto a termini minimi.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. Una qualche oscurità è davvero in questo articolo, la quale nasce dalla collocazione dei diversi commi del medesimo, ed anche dalla dicitura di qualcuno di essi; ma sembra all'Ufficio Centrale che tale oscurità possa essere dileguata quando per l'appunto si faccia una diversa collocazione dei commi dell'articolo, e si muti ed aggiunga anche qualche parola in uno di quelli che sarebbero trasposti.

Abbia la pazienza il Senato di sentire leggere tutti questi commi.

I due primi restano tali e quali, e quindi mi dispenso dal leggerli: il terzo ed il quarto sarebbero trasportati, al secondo seguirebbe quello che mi fo a leggere: dopo il secondo verrebbe il terzo o quello che leggerò:

« I funzionarî ed impiegati compresi nelle tre categorie *c, d, g* sopraindicate all'art. 1, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 10, tanto per le due prime che abbracciano complessivamente i membri della Corte di cassazione e delle Corti d'appello,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

quantó per la terza che abbraccia i professori.

« Se l'anzidetto numero legale sarà superato (già s'intende per le categorie di cui si tratta) avrà luogo il sorteggio.

« Le elezioni di quelli a cui non esca favorevole il sorteggio saranno annullate. »

Qui poi si porrebbe il comma che era terzo, ed era così espresso:

« Se l'anzidetto numero legale dei funzionari ed impiegati sarà superato, avrà luogo il sorteggio fra gli eletti. »

Ma invece di dire, *se l'anzidetto numero legale*, si proporrebbe di dire: « *se il totale numero legale dei funzionari* » e questo totale si sa quale sia, perchè è fissato nel primo comma dell'articolo, vale a dire il numero 40; e quindi si direbbe:

« Se il totale numero legale dei funzionari e degli impiegati sarà superato, avrà luogo il sorteggio fra gli altri, escluse le tre categorie. »

Voci. Le due categorie!

Senatore MAURI, *Relatore.* Le due categorie sono diventate tre, perchè si è fatta una categoria speciale per i membri di Corte di cassazione, e distinta da quella dei membri delle Corti d'appello. Quindi abbiamo la categoria *c*, che comprende i primi presidenti ed i presidenti e consiglieri di Corte di cassazione; la categoria *d*, che comprende i primi presidenti e i presidenti e consiglieri delle Corti d'appello, e la categoria *g*, che comprende i professori.

Però per le due prime, che comprendono i membri di Corte di cassazione e delle Corti di appello, sostanzialmente ne formano una sola, quella cioè dei magistrati, per modo che non è inesatto il concetto dell'onorevole signor Ministro, che le tre distinte categorie in ultimo si riducono a due, a quella cioè dei magistrati, e a quella dei professori. Tuttavolta, per la distinzione che si è posta tra i membri di Corte di cassazione ed i membri della Corte d'appello, bisogna mantenere le categorie di cui si discorre nel numero di tre.

Or bene, tornando alla variazione da introdurre nel comma di cui si tratta, si proporrebbe di dire: « Se il numero totale dei funzionari ed impiegati sarà superato, avrà luogo il sorteggio tra gli eletti, esclusi quelli delle tre sovradette categorie. »

MINISTRO DELL'INTERNO. Nell'articolo si parla

di due categorie; se mi permette, io direi: « dell'anzidetta seconda categoria. »

(*Il Ministro dell'Interno va al banco dell'Ufficio Centrale per concertarsi col Relatore sulla dicitura dell'articolo*)

Senatore MAURI, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore.* L'Ufficio Centrale, con l'aiuto di altri onorevoli Colleghi e d'accordo coll'onorevole Ministro, avvisa di essere riuscito a togliere quelle oscurità che si lamentavano nella dicitura di questo articolo. L'articolo dovrebbe essere per conseguenza disteso così:

Resterebbero i primi due commi:

« I funzionari ed impiegati aventi uno stipendio ed eleggibili a sensi dell'articolo 1, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 40.

« In questo numero non sono compresi i Ministri segretari di Stato e i segretari generali dei Ministeri, anche quando cessino di tali uffici e siano rinominati a quelli civili o militari che antecedentemente coprivano. »

Poi seguirebbe quello che adesso è il comma quinto e che diventerebbe il terzo e che direbbe:

« I funzionari ed impiegati compresi nelle categorie *c*, *d*, *g* sopraindicate all'articolo 1, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 10, tanto per le due prime che abbracciano complessivamente i membri di Corte di cassazione e delle Corti d'appello, quanto per la terza che abbraccia i professori.

Seguirebbero gli altri due commi:

« Se l'anzidetto numero legale sarà superato (si intende nelle due categorie di cui si parla) avrà luogo il sorteggio. »

« Le elezioni di quelli a cui non esca favorevole il sorteggio saranno annullate. »

Poi seguirebbe:

« Se il numero totale degli impiegati, compresi quelli delle categorie *c*, *d*, *g*, supera quello di 40, il numero stesso sarà ridotto mediante sorteggio tra gli eletti non compresi nelle anzidette categorie, vale a dire non compresi tra i magistrati e i professori. »

Verrebbe poi il comma finale:

« Completo che sia il numero predetto le

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

nuove elezioni di funzionari ed impiegati saranno nulle. »

Senatore ERRANTE. Anch'io convengo che l'articolo è redatto in modo che il dubbio non è più possibile. Però sempre, nell'intelligenza, che non è questo lo scopo che si era prefisso il legislatore, cioè a dire di mettere un limite a' professori ed ai magistrati, il qual limite sia anche maggiore che su tutti gli altri o in altre parole che non c'è più giustizia distributiva fra tutti gli impiegati. Le categorie sono queste. Non parlo dei Ministri, Segretari di Stato, perchè sono eccettuati, *Presidente di Sezione, Consiglieri di Corte di cassazione* e questi vengono compresi negli elenchi di cui abbiamo parlato. Gli altri sarebbero: il Consiglio di Stato, l'avvocato erariale ecc. i membri del Consiglio superiore d'istruzione ecc. e degli ufficiali del Consiglio delle miniere ecc. gli ufficiali dell'esercito ecc. Abbiamo due categorie, una grande e complessiva di molti impiegati, una più limitata ed è quella dei magistrati e dei professori.

Sappiamo per lunga esperienza, che il numero dei magistrati e professori eletti è stato sempre eccedente di 10 e di 12, non è mai stato esempio che gli altri impiegati siano stati esclusi per non essersi raggiunto il numero massimo. Con questa legge sarà sempre raggiunto, e in conseguenza vi sarà un buon numero di esclusioni. Or bene, si fa una legge con una seconda limitazione per i magistrati, professori e questa riesce invece di privilegio per i magistrati e professori. Con questa legge i magistrati e i professori si piglieranno la metà dei posti che spetterebbero a tutti gli impiegati. Ecco il sistema che si viene ad introdurre con quest'articolo.

L'articolo adunque non corrisponde allo scopo che si era prefisso il legislatore, anzi lo contraddice apertamente.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Astengo.

Senatore ASTENGO. Io mi limito a dichiarare che secondo il modo di vedere dell'Ufficio Centrale, si osservano meglio i principi della giustizia distributiva allorquando si assoggettano ad un solo sorteggio e gli uni e gli altri; mentre col sistema contrario propugnato dall'onorevole Errante i soli magistrati e i pro-

fessori sarebbero soggetti a due sorteggi. Io credo adunque più giusto e più equo che tutti vadano soggetti ad un sorteggio solo, e nessuno vada soggetto a due sorteggi distinti.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Ove si ammetta il sorteggio prima de' magistrati e de' professori, ne convengo pienamente, ci sarebbe anche un'altra ingiustizia e sarebbe questa: che da una parte escludete i magistrati e i professori senza che vengano al sorteggio generale; poi fate il secondo sorteggio, per cui i primi esclusi non verrebbero compresi nel sorteggio generale.

Ma ove si riducessero gli impiegati al numero di 40, e dopo si facesse l'esame per vedere se vi sono magistrati e professori al di là di 10, questa ingiustizia non ci sarebbe. Invece con questo sistema voi avrete quello che ho detto prima, cioè che metà di tutti i posti disponibili spetteranno ai professori e ai magistrati, che prima di tutti si assidono nei posti privilegiati, mentre gli altri staranno a guardare.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola metterò ai voti l'articolo come sarebbe formulato nuovamente dall'Ufficio Centrale:

Art. 6.

I funzionari ed impiegati eleggibili a sensi dell'art. 1, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 40.

In questo numero non sono compresi i Ministri segretari di Stato e i segretari generali dei Ministeri, anche quando cessino da tali uffici e siano rinominati a quelli civili o militari che antecedentemente coprivano.

I funzionari ed impiegati compresi nelle categorie *c, d, g*, sopraindicate all'art. 1, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 10, tanto per le due prime che abbracciano complessivamente i membri di Corte di cassazione e delle Corti d'appello, quanto per la terza che abbraccia i professori.

Se l'anzidetto numero legale sarà superato, avrà luogo il sorteggio.

Se il numero totale degl'impiegati compresi quelli delle categorie *c, d, g*, supererà quello di 40, il numero stesso sarà ridotto mediante sorteggio fra gli eletti non compresi nelle anzidette categorie.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

Le elezioni di quelli a cui non esca favorevole il sorteggio, saranno annullate.

Completo che sia il numero totale predetto, le nuove elezioni di funzionari ed impiegati saranno nulle.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io trovo che la presente dizione toglie il dubbio che era stato sollevato, ma lascia ancora un vuoto. Quando parliamo dei magistrati e dei professori si accenna che quelli ai quali non riesca favorevole il sorteggio vedranno la loro elezione annullata.

Ora, siccome questa dichiarazione non si ripete quando si parla del sorteggio generale degli impiegati, potrebbe sorgere incertezza sulla uguaglianza di trattamento.

Così io ritengo che converrebbe trasportare in fine dell'articolo la disposizione relativa all'uno ed all'altro sorteggio facendola diventare comune ad ambedue i sorteggi.

Senatore MAURI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà che sia trasportato in fine dell'articolo 6 il comma a cui ha alluso l'on. Senatore Gadda.

PRESIDENTE. Ammette dunque l'Ufficio Centrale che il comma dicente « le elezioni di quelli a cui non esca favorevole il sorteggio saranno annullate » sia trasportato in fondo?

Senatore MAURI, *Relatore*. Sì, l'articolo deve finire con quel comma, perchè così si comprende l'uno e l'altro sorteggio.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. A me pare che per ordine logico il comma del sorteggio non dovrebbe essere l'ultimo, ma il penultimo, imperocchè l'ultimo quello esser dovrebbe che dichiara nulle le elezioni successive.

Secondo me dunque l'ultimo comma dell'articolo dovrebbe essere il penultimo, ed il quarto l'ultimo.

MINISTRO DELL'INTERNO. Approvo la proposta dell'on. Senatore Giovanola.

PRESIDENTE. Prego il Senatore Giovanola di far passare la sua proposta al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 6 così modificato:

(Vedi *infra*.)

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Per maggior chiarezza io domanderei che si votasse inciso per inciso.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni si procederà alla votazione per incisi dell'articolo 6.

Ne do lettura:

Art. 6.

I funzionari ed impiegati eleggibili a sensi dell'art. 1, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 40.

Chi approva questo inciso è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

In questo numero non sono compresi i Ministri segretari di Stato e i segretari generali dei Ministeri, anche quando cessino da tali uffici e sieno rinominati a quelli civili o militari che antecedentemente coprivano.

(Approvato.)

I funzionari ed impiegati compresi nelle categorie *c*, *d*, *g* sopraindicate all'art. 1, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 10, tanto per le due prime che abbracciano complessivamente i membri di Corte di cassazione e delle Corti d'appello, quanto per la terza che abbraccia i professori.

(Approvato.)

Se l'anzidetto numero legale sarà superato, avrà luogo il sorteggio.

(Approvato.)

Se il numero totale degli impiegati, compresi quelli delle categorie *c*, *d*, *g*, supererà quello di 40, il numero stesso sarà ridotto mediante sorteggio tra gli eletti non compresi nelle anzidette categorie.

(Approvato.)

Le elezioni di quelli a cui non esca favorevole il sorteggio, saranno annullate.

(Approvato.)

Completo che sia il numero totale predetto, le nuove elezioni di funzionari ed impiegati saranno nulle.

Senatore MAURI, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. Proponrebbe l'Ufficio Centrale che l'ultimo capoverso sia ridotto a queste semplici parole: « Le nuove elezioni di funzionari ed impiegati saranno

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

nulle » non vedendosi necessità che si dica : « completo che sia il numero predetto. »

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GASATI. Io credo conveniente di lasciare le parole : « completo che sia il numero predetto » poichè altrimenti, dichiarando nulle tutte le nuove elezioni, s'intenderanno, comprese anche quelle avvenute in seguito a vacanze nel numero dei funzionari, o perchè dimessi, o morti, o che so io, mentre non possono esser nulle se non quando il numero di 40 è al completo.

Secondo la dizione proposta dall'Ufficio Centrale, s'intenderà che non si possa procedere all'elezione di un funzionario, anche quando questi fossero alla Camera 38 soltanto.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. L'ipotesi che fa il Senatore Casati non mi pare adattabile al caso. In questo inciso si dichiara puramente e semplicemente che il numero degl'impiegati sarà di 40, e che, al di là di questo numero, tutte le elezioni saranno nulle ; quindi, se ve ne fossero 39 e se ne eleggesse dopo un altro, quell'elezione non sarebbe al certo nulla.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io ammetto interamente quanto ha detto l'onorevole Ministro ; ma è affatto in contraddizione a quanto proponeva l'on. Relatore, al quale appunto io replicava.

Egli infatti proponeva che si sopprimessero le parole : « completo che sia il numero ». Io vorrei invece che si mantenesse il concetto che le elezioni siano nulle soltanto quando il numero è completo.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'on. Ministro dell'Interno ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io credo che se si mettesse la parola *quando* si renderebbe più chiaro l'inciso. Si potrebbe dire : *quando sia completo il numero predetto, le nuove elezioni dei funzionari saranno nulle.*

PRESIDENTE. È d'accordo l'Ufficio Centrale ?

Senatore MAURI, *Relatore*. Sembrava che il complesso dell'articolo togliesse ogni oscurità in proposito e che fosse una superfluità quell'inciso, ma certo le osservazioni dell'on.

Casati hanno tanto peso che l'Ufficio Centrale dichiara di accettare che si dica : *quando sia completo il numero predetto, ecc.*

Senatore MOROSOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOROSOLI. Mi pare che sia più preciso dire *finchè sia*, giacchè potrebbe darsi che in principio sia completo e poi cessi di essere completo.

PRESIDENTE. Accettano l'on. Ministro e l'Ufficio Centrale questo emendamento ?

MINISTRO DELL'INTERNO. Quanto a me non l'accetto.

Senatore MAURI, *Relatore*. Non l'accetta neppure l'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Il signor Ministro e l'Ufficio Centrale non accettano questo emendamento. Insiste l'on. Morosoli ?

Senatore MOROSOLI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora si dirà : « *quando sia completo il numero totale predetto, le nuove elezioni di funzionari ed impiegati saranno nulle.* »

Senatore MOROSOLI. E nel caso che in seguito il numero venga a non essere più completo, che ne avverrà ?

MINISTRO DELL'INTERNO. Lo dice la dizione : « *quando sia completo.* »

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa modificazione come venne concertata dall'on. Ministro coll'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Si passa all'art. 7.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta che si dia prima lettura dell'articolo.

Art. 7

Durante il tempo in cui il Deputato esercita il suo mandato, e sei mesi dopo, non potrà essere nominato a verun ufficio retribuito contemplato all'articolo primo della presente legge, tranne che si tratti di missione all'estero.

Questo divieto non è applicabile ai Deputati Ministri segretari di Stato ed ai Deputati segretari generali dei Ministeri, i quali continueranno ad essere soggetti alla rielezione, nè a quelli tra loro che, quando cessino da tali uffici, siano rinominati a quelli civili o militari che antecedentemente coprivano.

I Deputati impiegati non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

In questo caso cesseranno di essere Deputati, ma potranno essere rieletti.

Cesserà di essere Deputato chi passi nelle condizioni d'ineleggibilità di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.

Il Senatore Mauri, Relatore, ha facoltà di parlare.

Senatore MAURI, *Relatore*. Fu osservato intorno al comma di questo articolo in cui è stabilito che i Deputati impiegati non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità, fu osservato, dico, che questa disposizione sarebbe troppo rigorosa e riuscirebbe, non che disdicevole, contraria all'equità per gli ufficiali e dell'esercito e dell'armata in tempo di guerra.

Come ognuno sa, hanno luogo in tempo di guerra nell'esercito e nell'armata molte promozioni necessitate dalle vicende della guerra stessa, nè pare il caso che debbano essere esclusi da siffatto beneficio quei militari i quali hanno l'onore di sedere nella Camera dei Deputati. In conseguenza l'Ufficio Centrale proporrebbe che al comma venissero aggiunte queste parole:

« I Deputati impiegati *ad eccezione degli ufficiali dell'esercito e della marina in tempo di guerra* non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità. »

Pare che quest'eccezione non possa incontrare difficoltà e che sia un giusto omaggio...

Senatore LONGO. Domando la parola.

Senatore MAURI... da rendere a quelli che possono, sebbene Deputati, trovarsi nel tempo stesso fra quelli che combattono in servizio della nazione e del Re. Nè già, mi giova dichiararlo, questa eccezione è stata suggerita all'Ufficio Centrale da paurose apprensioni, in che sia entrato pei singolari telegrammi di questi giorni.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta prima all'onorevole Senatore Longo.

Senatore LONGO. Il 3° alinea dell'articolo, che stiamo discutendo, dice: « I Deputati impiegati non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità; » esso evidentemente si applica anche ai militari Deputati.

Ora fo osservare, che la legge del 13 no-

vembre 1853 all'articolo 17 stabilisce che in tempo di pace la promozione da maggiore a tenente colonnello deve aver luogo per metà a scelta e per metà ad anzianità; all'articolo 18: che i tenenti colonnelli e i colonnelli, sempre in tempo di pace, avranno l'avanzamento solamente a scelta; e finalmente l'art. 19: che gli ufficiali generali non avranno altro avanzamento che a scelta.

Ove si applicasse adunque rigorosamente quanto è detto al terzo alinea dell'art. 70, potrebbe avvenire che dalle Autorità competenti militari, nel compilare secondo i vigenti regolamenti le liste di proposizione all'avanzamento per ciascun anno, alcuni maggiori, tenenti colonnelli, colonnelli e ufficiali generali pur ritenuti idonei per l'avanzamento a scelta, proposti all'avanzamento a preferenza di altri loro colleghi, perchè si trovano Deputati, e per questo sol fatto ed indipendentemente da ogni loro merito militare e senza cessare di esser militari, non potrebbero venir promossi altrimenti, che quando verrebbe la loro volta di anzianità. Ora, se le autorità superiori, se il Comitato di artiglieria e genio, per esempio, chiamato com'è d'ufficio a compilare le liste di proposizione all'avanzamento degli ufficiali delle due Armi di artiglieria e del genio, sino al grado di tenente colonnello per l'avanzamento a colonnello incluso, trova degno un maggiore di venir preposto ad altri maggiori più anziani per l'avanzamento a scelta, a tenente colonnello, dovrà astenersi dal comprenderlo tra i proposti a scelta per il solo fatto che il detto maggiore si trova Deputato?

Fatta quest'interrogazione, pregherei l'onore signor Ministro e il Relatore dell'Ufficio Centrale di prendere in considerazione le ragioni da me testè esposte perchè, ove le cose restassero come vengono dette in quest'articolo, almeno così a me pare, si verrebbe a dare in certo qual modo una punizione a quegli ufficiali che, nel mentre trovati meritevoli d'avanzamento a scelta, ne verrebbero esclusi solo perchè Deputati, cosa che mi pare non giusta; nè d'altra parte tale inconveniente si potrebbe verificare per gl'impiegati degli altri rami dell'amministrazione, per i quali, ch'io sappia, non si compilano le liste di proposizioni all'avanzamento; e così l'eccezione ch'io chiedo non potrebbe venir considerata come una parzia-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

lità a favore di una categoria di Deputati impiegati.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. L'onor. Senatore Longo deve comprendere che questa disposizione è stata suggerita da un sentimento di riguardo verso i militari.

Egli sa che non vi è cosa peggiore a questo mondo delle eccezioni, e non è sembrato giusto che si facesse un'eccezione solamente per i militari, senza che vi fosse una considerazione di un ordine molto superiore; ed infatti, come ha udito l'onor. Senatore Longo, l'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale ha proposto un emendamento che è un'eccezione, ma un'eccezione che tutti possono spiegare e che tutti debbono lodare.

Un militare che si distingue in guerra deve poter essere promosso, e non per questo deve andar soggetto a perdere la qualità di Deputato; ma in tempo di pace e in condizioni ordinarie, gli ufficiali dell'esercito debbono essere lieti di trovarsi nella condizione nella quale si trovano tutti gli altri impiegati dello Stato. Ora, se in tempi ordinari un maggiore o un tenente colonnello meriti la promozione, egli ha avanti a sé un dilemma semplicissimo: o rinunciare alla promozione, o rinunciare all'ufficio di Deputato, come accade a tutti gli altri impiegati dello Stato.

Io sono sicuro che l'egregio Senatore Longo al quale sta a cuore l'esercito non meno di quello che possa stare a qualunque altro, vorrà accettare la disposizione della legge.

PRESIDENTE. La parola è all'onorev. Senatore Errante.

Senatore ERRANTE. Anch'io ammetto la proposta dell'Ufficio Centrale; però bisogna dire che la massima, con cui si stabilisce che i magistrati Deputati non possono essere promossi che per sola anzianità, sia abbastanza severa. Ad ogni modo, se si crede che essa possa essere un freno al potere esecutivo, e possa meglio tutelare la coscienza dei Deputati, non sono alieno dall'accettarla; però mi pare che il secondo correttivo sia superfluo. Si dica pure che i Deputati non possono ottenere promozioni fuori quelle regolamentari determinate dall'anzianità. Sono gli anni di servizio che danno diritto alla promozione; in que-

sto caso è il tempo, non il Ministro, che dà la promozione...

MINISTRO DELL'INTERNO. È la legge attuale.

Senatore ERRANTE. Con una differenza, che la legge attuale dà facoltà di promuovere senza l'obbligo dell'anzianità. Ora che mettete il vincolo dell'anzianità, non è più la volontà del Ministro che agisce, ma la legge del tempo. Finora le promozioni dipendevano dal libero arbitrio del Ministro, che poteva, per esempio, prendere un consigliere di Corte d'appello di terza categoria e promuoverlo alla Corte di cassazione; in questo caso era giustificato il ritorno dinanzi agli elettori, i quali col loro giudizio, dopo una promozione a scelta, decidevano se era meritevole della loro fiducia chi era stato promosso a gradi maggiori per merito o per favore. Ma, avendo stabilita la massima dell'anzianità, ci vorrete mettere l'aggiunta che anche in questo caso il magistrato cessa di essere Deputato? Mi sembra dura, perchè superflua.

La condizione dei Deputati rendetela rigida, ma non penosa.

Credo che non ci sia nessun motivo perchè il consigliere di Corte d'appello, che per anzianità viene promosso a consigliere di Corte di cassazione, debba andare un'altra volta a vedere se gli elettori gli abbiano conservata la loro fiducia, perchè egli ha raggiunto il posto che gli spettava per diritto.

Per conseguenza, io credo che l'obbligo della rielezione in questo caso non sia indispensabile come nella legge attuale.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Siamo nel campo delle ipotesi, e quindi dovendo fare delle ipotesi non si tocca nessuno.

L'onor. Senatore crede che dovendosi concedere, la promozione in forza della nuova legge, per anzianità, sia preclusa la via al potere esecutivo di favorire taluno.

Ebbene mi permetta che io gli faccia una ipotesi: il Ministro di Grazia e Giustizia vuol favorire un Magistrato e metterlo in condizione di avere più presto l'anzianità? — Non ha che a fare una cosa molto semplice: giubila un certo numero di magistrati, e subito arriva il suo protetto ad avere l'anzianità. — Il Ministro dell'Interno vuole promuovere qualche-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

duno? — Ebbene, non ha che a fare una cosa molto semplice: mette a riposo quelli che lo precedono, ed immediatamente fa posto a quello che vuol promuovere.

Ripeto: siamo nel campo delle ipotesi.

Il principio della rielezione, come vede l'onorevole Errante, è stabilito in generale dalla legge, e sono pure soggetti a rielezione i Ministri, sebbene potrebbe discutersi per i Ministri e per i Segretari di Stato, i quali essendo additati a quegli altissimi uffici dal voto del Parlamento, cioè dalla maggioranza della rappresentanza nazionale, non dovrebbero rimanere esposti al giudizio di un solo Collegio elettorale.

Se dunque è stata ammessa la rielezione anche per i Ministri ed i Segretari di Stato, non mi pare si possa fare un'eccezione per gli impiegati che avranno una promozione.

Io poi mi permetterò di sottoporre al senno di questo altissimo Consesso un'altra riflessione.

Certo il Senato è nel suo pieno diritto di modificare questa legge; ma la disposizione di cui parliamo ha qualche cosa di speciale che chiamerei disposizione regolamentare del Parlamento, e quindi anche per questa considerazione pregherei il Senato di non modificarla.

PRESIDENTE. Non fa proposte il Senatore Longo?

Senatore LONGO. Se mi permette avrei da aggiungere una parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LONGO. Dopo la risposta che l'onorevole Ministro si è compiaciuto darmi, non sono peranco persuaso della convenienza di far restare le cose, senza un'eccezione, per i militari, come son portate dall'articolo 7°. Ma forse sono stato frainteso, forse non mi sono ben spiegato: io ho voluto dire, ho voluto far notare, che applicandosi con tutto il suo rigore (nè se ne potrà far di meno una volta che farà parte di una legge) l'articolo 7°, all'alinea ove si parla degli avanzamenti degli impiegati Deputati, ne verrà per alcuni militari, che per essere Deputati non cessano di far parte dell'esercito attivo e di esercitarne tutte le funzioni proprie al loro grado ed impiego nello stesso tempo ch'esercitano le loro funzioni di Deputati, si dovrà sospendere per essi l'azione della legge del 13 novembre 1853; locchè por-

terebbe, o almeno per alcuni casi potrebbe portare questa conseguenza, che un maggiore, per esempio, compreso nella lista di proposta a scelta per il grado di tenente colonnello sin dal primo anno della Legislatura, e compreso eziandio, perchè trovato meritevole dai suoi superiori, nelle liste di proposizione all'avanzamento a scelta negli anni successivi, pure per cinque anni non potrebbe venir promosso, perchè in tutto quel periodo, relativamente lungo, non si sarebbe peranco trovato nella posizione voluta per l'avanzamento ad anzianità.

Si dice che non si vogliono eccezioni; e ci pare essercene proposta una per i militari nel solo caso del tempo di guerra. Veramente, offeso nell'udito, non ho bene inteso quanto ha testè detto l'onorevole Relatore: pare, come ho accennato, che si proponga sibbene un'eccezione per i militari, ma soltanto durante la guerra; e starà benissimo. Ma, e in tempo di pace? La legge del 1853 perchè dev'essere sospesa nelle sue applicazioni per i militari Deputati?

Si risponde: perchè l'eccezione, le restrizioni che si vogliono introdurre nell'attuale legge in discussione sono richieste da un ordine più elevato di considerazioni, dalla necessità da tutti generalmente sentita, aggiungerò anche da tutti generalmente consentita di rendere sempre più e nel fatto e nelle valutazioni, anche apparenti, indipendente dal potere esecutivo il voto del Deputato.

Ma che forse ho io detto che il Deputato militare s'abbia pure la sua promozione a scelta, ma resti Deputato, non abbia più l'obbligo di ripresentarsi ai suoi elettori?

Ministro ed Ufficio Centrale insieme uniti e contrari alle idee che ho espresse, mi parrebbe far perder tempo al Senato se oltre insistessi; e però non presento altrimenti alcuna proposta, alcun emendamento al terzo alinea dell'art. 7.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non può rimanersi dall'associarsi ai concetti svolti dall'onorevole Ministro dell'Interno, intorno all'argomento di cui si tratta. Non bisogna perdere di vista che questa è una legge generale che riguarda tutti gli impiegati e tutti i funzionari dello Stato e che in conseguenza non si possono ammettere eccezioni, a quelle

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

che sono le disposizioni veramente capitali della legge stessa per una classe speciale di questi funzionari, quali sarebbero i militari. L'onor. Senatore Longo si è riferito ad una disposizione di una speciale legge militare.

Ma cotesta legge, benchè sia in vigore, è ben naturale che vada subordinata su questo punto a ciò che viene disposto in questa legge che sarà legge generale nella materia.

Del resto, quella eccezione che in riguardo ai militari è paruto che fosse equo e dicevole di fare, ha trovato appoggio nell'Ufficio Centrale; anzi fu l'Ufficio Centrale stesso che prese il passo innanzi per metterla fuori.

Certamente quegli ufficiali a cui accenna l'onor. generale Longo, patiranno uno scapito nelle loro condizioni economiche; ma in proposito non è da dimenticare che nessuno può averli costretti a diventare Deputati. L'evangelico *compelle intrari* non ha punto luogo per la Camera dei Deputati; e per conseguenza gli ufficiali dell'esercito e dell'armata che vi sono eleggibili, faranno prima i loro conti, vale a dire baderanno se per ottenere l'alto onore di sedere rappresentanti della nazione, debbano rassegnarsi a toccare lo scapito di non potere conseguire una promozione, a cui nella loro carriera secondo le condizioni ordinarie sarebbero chiamati.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo, avvertendo che dall'Ufficio Centrale venne proposta una modificazione al capoverso terzo; cioè, invece di dire: « i Deputati impiegati non potranno ottenere promozione » si dicesse: « i Deputati impiegati, ad eccezione degli ufficiali dell'esercito e dell'armata in tempo di guerra, non potranno ottenere, ecc. »

Si rilegge dunque l'articolo 7 con questa modificazione:

Art. 7. Durante il tempo in cui il Deputato esercita il suo mandato, e sei mesi dopo, non potrà essere nominato a verun ufficio retribuito contemplato all'articolo 1° della presente legge, tranne che si tratti di missioni all'estero.

Questo divieto non è applicabile ai Deputati Ministri, Segretari di Stato, ed ai Deputati Segretari generali dei Ministeri, i quali continueranno ad essere soggetti alla rielezione, nè a quelli fra loro che, quando cessino da tali uffici, siano rinominati a quelli civili e militari, che antecedentemente coprivano.

I Deputati impiegati, ad eccezione degli ufficiali dell'esercito e dell'armata in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità. In questo caso cesseranno di essere Deputati, ma potranno essere rieletti.

Cesserà di esser Deputato chi passi nelle condizioni d'ineleggibilità, di cui negli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Prego l'onorevole Ministro dell'Interno di spiegarsi su questo punto; se, proponendosi un'eccezione a favore dei militari in tempo di guerra, egli crede che debbano godere di questo privilegio anche quei militari che non si trovano in servizio attivo.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io francamente non so come possa avverarsi il caso che prevede l'onorevole Senatore Pescatore, cioè di una promozione di merito agli ufficiali che non si trovino in servizio attivo. A meno che l'onorevole Senatore Pescatore non volesse stabilire una differenza tra quella parte dell'esercito che si trova sul campo di battaglia e che si batte, e quell'altra parte dell'esercito che si tiene in riserva, che non è sul campo di battaglia ma che aspetta il comando, per entrarvi. E di vero io non credo che il Senatore Pescatore intenda fare di queste distinzioni, e quindi mi permetta gli dica che la sua domanda io non la so intendere, a meno che si riferisca ai veterani; ma per questi non vi sono promozioni. L'eccezione che si propone è giustissima, perchè si può verificare il caso in tempo di guerra che un capitano in pochi giorni divenga generale.

Senatore PESCATORE. Io non sono uso a dar lezioni in materia civile e tanto meno in materia militare; ma non esito a dire che se un qualche maggiore schiarimento fosse introdotto nella dizione di questo articolo a questo riguardo non nuocerebbe certo alla legge.

PRESIDENTE. Non essendo stata fatta alcuna proposta, pongo ai voti l'articolo 7 come è stato testè letto.

Chi lo approva, voglia sorgere.
(Approvato.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

Si passa all'articolo 8. Esso è così concepito:

Art. 8.

Sono abrogati gli articoli 97, 100, 103, della legge elettorale 17 dicembre 1860, nella parte contraria alle disposizioni della presente legge, le quali andranno in esecuzione coll'apertura della XIV legislatura.

Se nessuno domanda la parola metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Risultato della votazione a squittinio segreto:

Votanti	108
Favorevoli	67
Contrari	41

(Il Senato approva.)

Discussione del progetto di legge: Conversione in legge del R.° decreto approvativo della convenzione col comm. Ignazio Florio per la esecuzione provvisoria dei servizi marittimi della « Trinacria ».

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Siccome l'ora è già avanzata, mi parrebbe in questo scorcio di seduta meno opportuno e conveniente d'intraprendere la discussione sul progetto di legge, evidentemente di molta importanza, intorno alle disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

Quindi proporrei, se al Senato piace, d'invertire l'ordine del giorno e di discutere e votare l'altro progetto di legge che riguarda la Conversione in legge del regio decreto approvativo della convenzione col comm. Florio per la esecuzione provvisoria dei servizi marittimi della *Trinacria*.

PRESIDENTE. I signori Senatori hanno udito la proposta del signor Senatore Cavallini.

Se non vi è opposizione, si procederà alla discussione di questo progetto di legge.

Prego i signori Senatori a voler riprendere i loro posti. Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

Articolo unico.

È data forza di legge al regio decreto del 15 novembre 1876, N. 3490, serie 2^a, col quale fu approvata la convenzione stipulata il dì 11 detto tra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze col comm. Ignazio Florio per l'esercizio provvisorio della navigazione tra l'Italia e Costantinopoli.

ALLEGATO A.

Convenzione col commendatore Ignazio Florio per l'esercizio provvisorio della navigazione fra l'Italia e Costantinopoli.

Il Ministro dei Lavori Pubblici e quello delle Finanze, a nome dello Stato,

Ed il commendatore Ignazio Florio, in nome della Società da esso rappresentata, per quanto riguarda le modifiche alle convenzioni 8 aprile 1862 e 14 aprile 1872, ed in tutt'altro col nome proprio, e qual rappresentante la sua ditta I. e V. Florio,

Hanno stipulato e concertato quanto segue:

ART. 1. Il viaggio settimanale fra Palermo e Genova con approdi a Civitavecchia e Livorno, contemplato alla lettera *D* dell'art. 1 della convenzione addizionale 14 aprile 1872, approvata per legge 2 luglio successivo, numero 925 (Serie 2^a), sarà invertito in una corsa settimanale fra Palermo e Napoli ed in un terzo viaggio per settimana fra Palermo e Messina.

Tale modificazione avrà principio col 1^o gennaio 1877, e durerà fino alla scadenza delle convenzioni stipulate colla Società Florio l'8 aprile 1862 ed il 14 aprile 1872 (Leggi delli 16 aprile 1862, N. 559, e 2 luglio 1872, N. 925).

ART. 2. La sovvenzione dei nuovi viaggi, di cui all'articolo precedente, anzichè essere computata per lega, sarà complessivamente uguale a quella accordata per la sopracitata convenzione addizionale 14 aprile 1872, alla linea *D*,

Palermo-Civitavecchia, con prolungamento non sovvenzionato per Livorno e Genova.

ART. 3. A cominciare dal 1° gennaio 1877 il commendatore Ignazio Florio si obbliga di assumere per mesi sei l'esercizio provvisorio dei servizi contemplati all'articolo 1 della convenzione stipulata con la *Trinacria* il 14 aprile 1872, approvata per legge 2 luglio successivo, N. 925 (Serie 2^a).

ART. 4. La retribuzione da corrispondersi pel servizio provvisorio verso il Levante, enunciato all'articolo precedente, sarà stabilita a doppia base, secondo che il commendatore Florio risulterà o no concessionario del servizio definitivo dal 1° luglio 1877.

Nel primo caso, la sovvenzione del primo trimestre sarà commisurata sulla somma di annue lire *ottocentocinquantamila*, attualmente corrisposte alla *Trinacria*, e quella del secondo trimestre sarà proporzionale per lega sul prezzo risultante dalla convenzione definitiva che stipulerà col Governo.

Nel secondo caso, cioè quando il commendatore Florio non risultasse concessionario definitivo delle linee del Levante, la sovvenzione dell'intero semestre sarà commisurata per lega sul prezzo risultante dalla convenzione che il Governo stipulerà con la nuova Società assuntiva.

Art. 5. I servizi del Levante assunti dal commendatore Florio comprenderanno tutti i viaggi che avranno principio dai due capilinea Venezia e Messina col 1° gennaio 1877.

Conseguentemente saranno computati nel primo e secondo trimestre tutti i viaggi in partenza dai detti due capilinea nel corso dei rispettivi periodi, rimanendo obbligatorio il compimento dei viaggi incominciati.

Art. 6. Tutte le condizioni delle convenzioni 8 aprile 1862 con la Società Florio, e 14 aprile 1872 con la *Trinacria*, nonchè quello dei rispettivi quaderni d'onori, non derogate dai precedenti articoli, saranno applicate ai servizi di cui agli articoli 1 e 3 della presente convenzione.

Art. 7. Il presente atto sarà soggetto al diritto fisso di registrazione di una lira.

Art. 8. La presente convenzione non sarà ob-

bligatoria pel Governo, se non dopo la sua approvazione per legge.

Fatto a Roma in doppio originale l'11 novembre 1876.

Il Ministro dei Lavori Pubblici

G. ZANARDELLI.

Il Ministro delle Finanze
DEPRETIS.

IGNAZIO FLORIO.

Allegato **B.**

Regio decreto

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia.

Vista la convenzione 14 aprile 1872, relativa ai servizi di navigazione verso il Levante, approvata per legge 2 successivo luglio n° 925 (serie 2^a);

Vista la sentenza in data del 1° febbraio 1876 del Tribunale di commercio di Palermo, che dichiara il fallimento della *Trinacria*;

Visto il disposto dell'art. 166 del Codice di commercio;

Vista la lettera in data del 28 ottobre ultimo scorso, con la quale il Sindacato della fallita Società, debitamente autorizzato con apposito decreto del giudice delegato del 27 detto, dichiara che con l'ultimo di dicembre del corrente 1876 cesserà dal servizio postale contemplato dalla convenzione del 14 aprile 1872;

Visto il precitato decreto del giudice delegato;

Vista la convenzione approvata con legge del 1° agosto 1875, n° 2622, sull'anticipazione dei 5 milioni della sovvenzione pattuita colla citata convenzione del 14 aprile 1872 colla *Trinacria* pel servizio postale ad essa affidato;

E considerato che, per condizioni di diritto e di fatto della fallita, andando la convenzione del 14 aprile 1872 a rimanere senza esecuzione, si manifesta per il Governo l'urgenza di assicurare la continuazione dei servizi di navigazione già disimpegnati dalla detta Società, salvo a proseguire a danno di essa il procedimento per rivalersi della fattale anticipazione;

Avuto parere favorevole dal Consiglio di Stato sulla convenzione di accettare l'offerta del commendatore Florio per la prosecuzione del servizio ;

Vista la convenzione analogamente stipulata col predetto commendatore Florio in data dell'11 corrente ;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto col Ministro delle Finanze,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata l'annessa convenzione stipulata col commendatore Ignazio Florio per l'esecuzione provvisoria dei servizi da Napoli e da Venezia verso il Levante per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1877.

Art. 2. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento nella prossima convocazione per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sopra l'articolo unico di questo progetto di legge.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Io non avea nè proposito nè desiderio di pigliare la parola ad occasione di questo progetto di legge; ma mi vi costringe un passo della Relazione dell'Ufficio Centrale che ne raccomanda al Senato l'approvazione.

In quel passo si dice che il Governo fu solo ad ignorare quel che tutti sapevano, cioè che le condizioni della Società la *Trinacria* dopo il 1874 erano prossime ad inevitabile ruina.

Quest'affermazione costituirebbe un'accusa retroattiva o un biasimo al Ministero che precedette l'attuale; perciò mi sembra opportuno, non già di fare un discorso, ma di richiamare soltanto alla memoria del Senato i fatti.

Quando fu votata la legge del 1° agosto 1875, che autorizzava il Governo a fare una antici-

pazione di 5 milioni di lire alla Società della *Trinacria*, certo è che il Governo, non solo inteso nel senso ristretto di Ministero, ma anche in quello più largo che abbraccia anche il Parlamento, non aveva alcun dubbio sulla solidità della *Trinacria*; e che la sovvenzione di 5 milioni avrebbe dato a questa Società i mezzi di uscire da strettezze nate da un ingiantirsi sproporzionato al suo capitale di fondazione, e di percorrere una splendida, proficua e sicura carriera commerciale.

Tutte le Autorità e le rappresentanze locali ciò confermavano; ma v'ha di più. La Commissione parlamentare d'inchiesta che andò in Sicilia si occupò in modo particolare di questo affare, e ne fece un'esposizione riferibile al tempo nel quale il pagamento dei 5 milioni fu eseguito. Guaise il Governo non avesse usata la facoltà che gli dava la legge! Sarebbe stato accusato di ostilità o noncuranza verso un'impresa gloriosa e di grand'utile, non soltanto alla Sicilia ma a tutta Italia: questo era il giudizio e il sentimento generale.

Veggio in questa Camera alcuni onorevoli Colleghi i quali fecero parte di quella Commissione; dessi possono confermare qui se io dirò cosa esatta, oppure contraddirmi se io la dirò inesatta. Or bene, quei Signori scrissero nella Relazione che fa parte degli atti parlamentari, e ciò risultava già al Ministero da altre numerose ed unanimi informazioni, che fino al giorno in cui scoppiò il fallimento della *Trinacria* in Sicilia, dessa godette intatto il suo credito.

Detto questo, non soggiungerò altro.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE CESARE. Tutto quello che ha affermato l'onorevole Senatore Finali è verissimo.

La Commissione d'inchiesta in Sicilia si occupò di questo fallimento; tutti i Siciliani, e soprattutto i Palermitani, di qualunque classe, ci dissero un mondo di bene della *Trinacria*.

Senatore VERGA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA. Avendo avuto anch'io l'onore di far parte della Commissione d'inchiesta in Sicilia, non posso che confermare quanto ha detto il mio Collega ed amico, l'onorevole Senatore De Cesare, cioè che l'opinione pubblica in Palermo era unanime nel sostenere la

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

Trinacria, come un'impresa simpatica ed utile al paese, senz'altro alcuno avesse innanzi alla Commissione accennato a dubbî o mostrato diffidenza sulle sue condizioni. Potrebbe far meraviglia il vedere che io, come membro dell'Ufficio Centrale, abbia lasciato passare inosservate nella Relazione quelle espressioni di censura a cui accennava l'onorevole Senatore Finali, ma debbo dichiarare, a scarico di mia responsabilità, che per una circostanza singolare io ho avuto conoscenza della Relazione quando era già stampata e distribuita.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Prendo la parola unicamente per dichiarare che il Governo è assolutamente estraneo a questa questione, che si riferisce alla Relazione dell'Ufficio Centrale, ed anche perchè sento il dovere di manifestare che non si era mai sospettato da alcuno che la Società si trovasse nelle condizioni in cui realmente versava.

Io era membro, anzi presidente, della Commissione per l'esame di quel progetto di legge, e sento una certa responsabilità dell'atto compiuto dai nostri predecessori. Parlo quindi come Deputato di quel tempo, e non come Ministro.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Domando pria di tutto di fare una distinzione essenziale tra l'epoca in cui fu votata la legge, e l'epoca in cui fu fatto il pagamento de' cinque milioni di lire alla *Trinacria*. E poichè è qui l'onorevole Ministro dell'Interno, egli potrà far testimonianza che quando fu votata la legge che semplicemente approvò la anticipazione della sovvenzione dei cinque milioni, vennero fatte non poche raccomandazioni al Ministro acciocchè al tempo del pagamento dei cinque milioni fossero ricercate le opportune cautele. Or dunque si frapposero ben cinque mesi dall'epoca in cui la legge fu emessa, all'epoca in cui furono pagati i 5 milioni, ed appena 20 giorni intercessero dal pagamento alla dichiarazione di fallita, 1 febbraio 1876. Da ciò è evidente che ben poté avvenire che quel che era meno noto in agosto, potea essere ben conosciuto nel gennaio venturo. Le parole della Relazione che tanta re- criminazione hanno destato, non consistono in altro se non che in questo: « La pubblica voce

non lasciò di occuparsene e senza altre frasi adoperare, fu per il solo Governo italiano meno palese il vero stato della *Trinacria*. »

A sostegno del mio concetto dirò per ora soltanto che, quando fu dichiarato il fallimento, si verificò legalmente che non esisteva scrittura ai termini del Codice di commercio e che neppur vi era il libro della scadenza della ingente massa di cambiali in circolazione.

Ora, io domando: il se Governo prima di sborsare i cinque milioni si fosse direttamente accertato con delle verifiche ben facili a lui che comanda ad Intendenti di Finanza, ad Ispettori generali, quale fosse lo stato della *Trinacria*, facendone esaminare da suoi incaricati i registri, avrebbe avuto le prove della mancanza de' libri di scrittura voluti dal Codice di commercio, e dopo questa diligenza che avrebbe fatta qualunque sborsante avrebbe avuto il dovere di non effettuare la consegna de' 5 milioni di Buoni del tesoro.

Nè solo da questo io mi sono convinto della esattezza di quello scritto.

Quando si venne al processo per bancarotta fraudolenta a carico de' gestori della *Trinacria* fu messo in sodo che per taluni de' vapori dati in pegno non erano state rinnovate le sicurtà.

Ora, ciò non si sarebbe potuto verificare pria del pagamento di 5 milioni?

Io debbo dichiarare, che non sta in me la convinzione che il Governo non potè non essere ingannato. Quando ho detto che al solo Governo italiano non fu palese la preoccupazione della pubblica voce io non esclusi che ben altri modi si sieno potuti adoperare per non metterlo sull'avviso, e che sia stato possibile che in buona fede andasse a compiere in gennaio la operazione dalla legge di agosto deliberata.

Io non ho il vezzo d'incriminare le intenzioni di chicchessia: ho detto solo e lo sostengo in faccia a tutti, ed aggiungerei cose ben altrimenti serie, che nel momento del pagamento il Governo avea più facili modi di accertarsi direttamente della imminente catastrofe della *Trinacria*, dello stato illegalissimo della amministrazione di essa, e che trascurò di fare quel che qualunque altro avrebbe praticato in un affare di tanta importanza.

In appoggio quindi della mia Relazione, io persisto a dire, che non ho inteso di escludere affatto la possibilità che il Governo sia stato

ingannato, anzi che lo potesse essere, e forse anche lo fu dalle persone alle quali si affidò. Ma io non mi rimuovo, per la piena conoscenza che ho avuto modo di acquistare de' fatti occorsi, dal dire che le cautele le più ovvie sono state trasandate dal Governo, e le quali adoperando avrebbe senza fallo conosciuto che avea da fare con una Società la quale avea vissuto per cinque anni una vita assai difficile e che per la mancanza di registri, sin'anco dello scadenzario, dava prove della sua irregolare gestione e che era immeritevole di quella fiducia che devono destare istituti industriali cui si fanno anticipazioni per 5 anni da venire e per cinque milioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, trattandosi di legge che consiste in un solo articolo, si procede allo squittinio segreto.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Risultato della votazione del progetto di legge: Conversione in legge del decreto reale approvativo della convenzione col commendatore Ignazio Florio per l'esecuzione provvisoria dei servigi marittimi della *Trinacria*:

Votanti	93
Favorevoli . . .	81
Contrari	12

(Il Senato approva.)

L'ordine del giorno per la seduta che si terrà domani alle ore 2 è il seguente:

Discussione del progetto di legge: Disposizioni penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

